

**(Collegato in materia di lavoro)**  
**AC 1441-*quater*-F**

*Relazione per l'Assemblea (on. Cazzola)*

*Signor presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi!* – La XI Commissione propone all'Assemblea, dopo averne approfonditamente esaminato il testo, l'approvazione del disegno di legge AC 1441-*quater*-F, collegato alla manovra di finanza pubblica, oggi all'esame della Camera dei deputati a seguito del rinvio del Presidente della Repubblica, con messaggio motivato del 31 marzo 2010 ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione.

Il riesame del provvedimento ha avuto inizio alla Camera dei deputati il 13 aprile 2010, ove è stato approvato con modifiche agli articoli 17, 20, 30, 31, 32 e 50. Successivamente, il Senato ha svolto il proprio esame approvando il provvedimento, il 29 settembre scorso, con ulteriori modifiche agli articoli 2, 20, 31, 32 e 50.

Oggetto dell'ulteriore esame parlamentare da parte della Camera dei deputati sono, pertanto, limitatamente alle parti modificate dal Senato, gli articoli sopracitati, in quanto su tali disposizioni non si è giunti, successivamente al messaggio presidenziale di rinvio, a una duplice deliberazione conforme di entrambe le Camere.

Mi limito ad indicare sinteticamente le novità introdotte dal Senato, per poi passare ad alcune considerazioni di carattere generale. Le modifiche del Senato riguardano i seguenti punti:

- all'articolo 2, in tema di riorganizzazione degli enti previdenziali è stato coordinato il testo con le nuove norme introdotte, sulla medesima materia, dal decreto-legge n.78 del 2010;
- all'articolo 20, recante disposizioni concernenti il lavoro sul naviglio di Stato, la norma di interpretazione autentica è stata meglio definita, al fine di circoscriverne la portata ai soli profili di rilevanza penale; inoltre, è stato aggiunto un nuovo comma, volto a incrementare di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2012, l'autorizzazione di spesa relativa ai benefici a favore delle vittime del dovere, categoria alla quale possono essere ricondotti anche i militari operanti a bordo del naviglio di Stato che abbiano subito danni o siano deceduti nell'espletamento del loro servizio;
- all'articolo 31, relativo alle procedure di conciliazione e arbitrato, è stato in primo luogo stabilito, con riferimento all'attività delle commissioni di certificazione, che l'accertamento dell'effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie di lavoro deve essere verificata all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria ed ha ad oggetto le controversie che dovessero successivamente insorgere dal rapporto di lavoro; inoltre, è stato richiamato anche l'articolo 411 del codice di procedura civile, relativo al processo verbale di conciliazione, tra le disposizioni applicabili alle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico;
- all'articolo 32, sono stati modificati i termini per l'impugnazione del licenziamento e sono state introdotte alcune specificazioni in relazione alle diverse tipologie di

invalidità ed inefficacia; per effetto della modifica introdotta al Senato, in particolare, la nuova disciplina non troverebbe applicazione nel caso in cui il licenziamento sia inefficace, in quanto privo dei requisiti formali (come la forma scritta) previsti dall'ordinamento. Nel qual caso varrebbe pertanto il generale termine di prescrizione quinquennale;

- all'articolo 50, è stato introdotto un ulteriore elemento di garanzia per i lavoratori in relazione alle specifiche tipologie di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ivi previste. C'è da ritenere che tale modifica sia unanimemente condivisa dal momento che, in Commissione, non è stata oggetto di emendamenti.

Come dicevo in precedenza, l'XI Commissione ha ritenuto – a maggioranza – di non apportare ulteriori modifiche al testo.

Tutti i pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva sono stati favorevoli; la sola IV Commissione ha posto una condizione con riferimento alla necessità di destinare l'incremento di spesa previsto all'articolo 20 ai soggetti, imbarcati sul naviglio di Stato, danneggiati dall'esposizione all'amianto, in qualità di vittime del dovere, anche attraverso il ricorso ad apposite procedure amministrative.

Nel ricordare che tale questione è stata già affrontata nel corso dell'esame degli emendamenti in Commissione, segnalo che è in corso la predisposizione di un apposito ordine del giorno.

Circa il parere espresso dal Comitato per la legislazione, faccio presente che esso reca un'osservazione in riferimento all'articolo 27, già oggetto di doppia lettura conforme, in ordine al quale è lo stesso Comitato a segnalare l'opportunità di promuovere, attraverso un atto di indirizzo al Governo, un chiarimento in ordine alla corretta applicazione della disciplina in oggetto, nonché la successiva correzione della formulazione delle norme in sede di esercizio della potestà legislativa delegata di tipo correttivo sulla materia. Anche per questa raccomandazione è in corso la formulazione di un ordine del giorno.

In conclusione – prima di passare a valutazioni di natura più politica – ritengo che, alla luce dei pareri espressi e dell'iter legislativo in Commissione, il testo in esame possa considerarsi definito, senza la necessità di apportarvi ulteriori modifiche.

In tal senso, rivolgo un appello all'Assemblea perché si arrivi all'approvazione di un provvedimento che ha avuto sicuramente un percorso travagliato, ma che contiene delle norme importanti e condivise, attese dal mondo del lavoro, tra cui vale la pena di ricordare – a titolo di esempio e senza far torto ad altre materie – le deleghe in tema di lavori usuranti, di razionalizzazione degli enti pubblici, di riforma degli ammortizzatori sociali, di riordino delle normative in tema di congedi, aspettative e permessi, nonché le norme di contrasto all'evasione contributiva.

Quali considerazioni si possono svolgere sul piano politico ? Innanzi tutto, se il provvedimento ha fatto navetta per ben sette volte tra le due Camere non è sicuramente merito o colpa (a seconda dei punti di vista) della sola opposizione che ha osteggiato con particolare determinazione taluni aspetti del progetto, magari nuovi e differenti in occasione di ciascuna delle letture effettuate. Anche la maggioranza e il Governo hanno in carico la loro quota di responsabilità. Ma di tali riflessioni ci sarà il tempo e il modo di parlare.

A questo punto, è opportuno mettere le carte in tavola, con franchezza ed onestà politica: la maggioranza auspica che la catena delle letture si fermi qui. E si appella al senso di responsabilità dell'Aula. Siamo convinti, infatti, che l'AC 1441-quater-F verrà annoverato come uno dei più importanti provvedimenti in materia di lavoro della XVI Legislatura, nonostante le critiche che anche in quest'occasione gli saranno ripetute.

Si è detto, ad esempio, che, transitando più volte da una Camera all'altra, dall'autunno del 2008 ad oggi, il disegno di legge si è caricato di una miscellanea di norme non sempre coerenti. E' un'osservazione che ha un fondamento. Il fatto è che proprio le norme apparentemente non omogenee sono quelle che hanno avuto un iter meno controverso, corredato dalla mancanza di emendamenti e costellato di voti favorevoli – basta verificare i resoconti delle votazioni – anche perché tali norme danno comunque, ciascuna di esse, una risposta ad un problema concreto che attende una soluzione.

Il colleghi mi comprenderanno, signor Presidente, se dedicherò l'ultima parte di questa relazione alla questione che più di ogni altra è stata e sarà al centro del dibattito: il tema della conciliazione e dell'arbitrato secondo equità di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 31. Un tema sul quale lo stesso Presidente della Repubblica è voluto intervenire diffusamente nel suo messaggio chiedendo che fosse effettivamente garantita la libera volontà del lavoratore all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria.

Il Governo e la maggioranza ritenevano che spettasse alla contrattazione collettiva definire un quadro adeguato di garanzie (della cui necessità nessuno ha mai dubitato), tanto che il ministro Maurizio Sacconi volle prendere l'iniziativa di promuovere la sottoscrizione ad opera delle parti sociali di un avviso comune che escludesse, nel contesto delle intese negoziali, la materia della risoluzione del rapporto di lavoro dal ricorso a procedure stragiudiziali. Nel suo messaggio il Capo dello Stato ha ritenuto indispensabile un ampliamento del perimetro delle garanzie presidiate dal precetto legislativo.

E noi – maggioranza e Governo – ci siamo adeguati, seguendo quelle autorevoli indicazioni, secondo le quali era <la fase della costituzione del rapporto... il momento nel quale massima è la condizione di debolezza della parte che offre la

prestazione di lavoro>. Questa preoccupazione, riferita al momento dell'assunzione, è ripetuta più volte nel testo del massaggio.

Così, abbiamo scelto di <blindare> la clausola compromissoria che interviene al momento dell'assunzione. Tale clausola, ai sensi dell'articolo **808 cpc**, recita: <Le parti, nel contratto che stipulano o in atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri...>. E' chiaro, allora, che si tratta di un impegno che le parti assumono per il futuro e per tutte le controversie nascenti. Non avrebbe senso sommare due adempimenti: sottoscrivere liberamente una clausola compromissoria all'atto della stipula del contratto e decidere, poi, tutte le volte in cui insorga una controversia, se adire il giudice togato o il collegio arbitrale. In questo modo, attraverso un sovraccarico di burocrazia, verrebbe in pratica precluso il ricorso all'arbitrato pur dichiarando di condividerne, come fanno talune forze di opposizione, l'introduzione nel sistema delle relazioni industriali. Uno strumento facilitatore del <rendere giustizia> al lavoratore non può trasformarsi in un pellegrinaggio davanti alle commissioni e agli organi di certificazione.

Mi sia consentito di richiamare, in sintesi, il contesto di garanzie di cui è circondata l'introduzione dell'arbitrato. Premesso che l'articolo 31 mette in campo una serie molto ampia di opzioni per quanto riguarda le forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie di lavoro e che l'arbitrato irrituale secondo equità, di cui ai commi 10 e 11 è solo una di queste, va ricordato, in proposito, quanto segue:

- a) le clausole compromissorie possono essere pattuite solo laddove ciò sia previsto dalla contrattazione collettiva. Ed è tanto importante e costitutiva la definizione di un ambito negoziale di riferimento che è addirittura stabilita una procedura, conforme alle osservazioni del messaggio presidenziale, attraverso cui il ministro del lavoro e delle politiche sociali può intervenire in caso d'inerzia dei soggetti collettivi;
- b) le parti devono recarsi davanti alle commissioni di certificazione le quali sono tenute ad accertare l'esistenza di un'effettiva volontà; le parti stesse possono farsi assistere da un legale di propria fiducia o da un rappresentante sindacale;
- c) prima di poter sottoscrivere le clausole deve essere esaurito il periodo di prova o comunque devono essere trascorsi almeno 30 giorni dalla stipula del contratto;
- d) il collegio è un soggetto terzo, che giudica secondo equità, ma che è chiamato ad attenersi comunque non solo ai principi generali del diritto, ma anche a quelli specifici della materia del lavoro ancorchè derivanti da obblighi comunitari.

L'opposizione (voglio sottolineare, però, la diversa linea di condotta dell'Udc in Commissione) sostiene che queste non sarebbero garanzie sufficienti e si fa forza di un infortunio della maggioranza in quest'Aula per ribadire l'esigenza che, nonostante

il gran daffare all'atto dell'assunzione, le parti dovrebbero tornare davanti alle commissioni di certificazione ogni volta che insorga una controversia per confermare la volontà di comporla o meno per arbitri.

Ma, di grazia, se fosse vero che i datori di lavoro italiani sono pronti a prevaricare il lavoratore come parte debole del rapporto, costringendolo, contro la sua volontà, a rinunciare al suo giudice naturale e a sottoscrivere la clausola compromissoria, non potrebbero gli stessi datori – anche in assenza di una clausola compromissoria - obbligarlo, con la medesima pervicacia, il malcapitato a scegliere, sempre contro voglia, di affidarsi all'arbitrato volta per volta ?

Cari colleghi dell'opposizione è la visione stessa della natura dei rapporti di lavoro che rende poco credibile la vostra posizione ! Quel lavoratore che voi dipingete in balia di un datore che vuole portarlo, contro la sua volontà, davanti ad un collegio arbitrale istituito per contratto, sarebbe ugualmente costretto a farlo, all'insorgere di una controversia, anche se la clausola maledetta lui non l'avesse mai sottoscritta o addirittura non fosse mai esistita.

Del resto, sappiamo quanto sia eccezionale che, in vigore del rapporto di lavoro, dei dipendenti privati citino in giudizio il loro datore. Oggi le controversie giudiziarie si svolgono tutte a conclusione del rapporto di lavoro. Non sarebbe così, probabilmente, se fosse operante un moderno ed agile sistema di composizione stragiudiziale.

Lo affermo senza spirito polemico nei confronti del governo della scorsa legislatura: io vorrei, signor presidente, che un lavoratore dipendente di una piccola azienda avesse la stessa libertà di scelta che gli viene riconosciuta per sottoscrivere o meno la clausola compromissoria, quando, all'atto dell'assunzione, è chiamato a decidere – con scelta irrevocabile – se allocare il proprio tfr in un fondo pensione o lasciarlo presso il datore. E avere o non avere un trattamento pensionistico adeguato, anche attraverso un dignitoso <secondo pilastro>, è parte di quei diritti fondamentali che tanto sovente vengono invocati.

Concludo appropriandomi di una citazione del premier inglese **David Cameron**.

*<Ci sono cose che fai per dovere....Ma ci sono cose che fai perché sono la tua passione. Le cose che ti infiammano al mattino, che ti guidano e che sei sicuro possano realmente fare la differenza per il Paese che ami>.*

Per me è stato un grande onore aver svolto il ruolo di relatore di questo provvedimento.

18.10.2010